

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

66.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FELICE BORGOGGIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:			
PRESIDENTE	812		
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):			
Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari (Modificato dal Senato) (2796-B);		sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero (1027);	
GARZIA e CONTU: Sistemazione di lavoratori, comunque associati o dipendenti da cooperative appaltatrici di lavori o in rapporto di commessa a fattura presso gli uffici tecnici erariali, nei ruoli del Ministero delle finanze (585);		REGGIANI ed altri: Norme per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla Tabella 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, degli impiegati straordinari del Ministero delle finanze (1245);	
COLUCCI ed altri: Passaggio del personale del Ministero delle finanze incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero (608);		REGGIANI ed altri: Norme per l'inquadramento e la disciplina delle funzioni dei messi notificatori speciali e dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato con contratti di lavoro trimestrali (1527);	
LUCCHESI: Inquadramento del personale del Ministero delle finanze assunto ai		VALENSISE ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze delle categorie di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, in servizio nello stesso Ministero fino al 31 dicembre 1980 (1742);	
		MANFREDI GIUSEPPE e GIURA LONGO: Abrogazione dell'ultimo comma dell'arti-	

	PAG.
colo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, concernenti norme sull'assunzione del personale del Ministero delle finanze (1751);	
RUSSO RAFFAELE ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale del Ministero delle finanze dei messi notificatori dell'amministrazione finanziaria (1851)	812
PRESIDENTE	812, 813, 814
BELLOCCHIO ANTONIO	813, 814
COLUCCI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	815, 823
FERRARI MARTE	814
GARZIA RAFFAELE, <i>Relatore</i>	813, 814, 815
RUBINACCI GIUSEPPE	814
SEPPIA MARIO	814
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	824

La seduta comincia alle 12,30.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Principe e Reina sono sostituiti rispettivamente dai deputati Ferrari Marte e Alberini.

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari (modificato dal Senato) (2796-B); Garzia e Contu: Sistemazione di lavoratori, comunque associati o dipendenti da cooperative appaltatrici di lavori o in rapporto di commessa a fattura presso gli uffici tecnici erariali, nei ruoli del Ministero delle finanze (585); Colucci ed altri: Passaggio del personale del Ministero delle

finanze incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero (608); Lucchesi: Inquadramento del personale del Ministero delle finanze assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero (1027); Reggiani ed altri: Norme per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla Tabella 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, degli impiegati straordinari del Ministero delle finanze (1245); Reggiani ed altri: Norme per l'inquadramento e la disciplina delle funzioni dei messi notificatori speciali e dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato con contratti di lavoro trimestrali (1527); Valensise ed altri: Norme per l'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze delle categorie di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, in servizio nello stesso Ministero fino al 31 dicembre 1980 (1742); Manfredi Giuseppe e Giura Longo: Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, concernenti norme sull'assunzione del personale del Ministero delle finanze (1751); Russo Raffaele ed altri: Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale del Ministero delle finanze dei messi notificatori dell'amministrazione finanziaria (1851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge: « Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento

mento delle Conservatorie dei registri immobiliari», già approvato dalla VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1981, modificato dal Senato nella seduta del 10 febbraio 1982; Garzia e Contu: « Sistemazione di lavoratori comunque associati o dipendenti da cooperative appaltatrici di lavori o in rapporto di commessa a fattura presso gli uffici tecnici erariali, nei ruoli del Ministero delle finanze »; Colucci ed altri: « Passaggio del personale del Ministero delle finanze incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero »; Lucchesi: « Inquadramento del personale del Ministero delle finanze assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero »; Reggiani ed altri: « Norme per l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla Tabella 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, degli impiegati straordinari del Ministero delle finanze »; Reggiani ed altri: « Norme per l'inquadramento e la disciplina delle funzioni dei messi notificatori speciali e dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e del personale dell'amministrazione finanziaria incaricato con contratti di lavoro trimestrali »; Valensise ed altri: « Norme per l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze delle categorie di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, in servizio nello stesso Ministero fino al 31 dicembre 1980 »; Manfredi Giuseppe e Giura Longo: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, concernenti norme sull'assunzione del personale del Ministero delle finanze »; Russo Raffaele ed altri:

« Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale del Ministero delle finanze dei messi notificatori dell'amministrazione finanziaria ».

L'onorevole Garzia ha facoltà di svolgere la relazione.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, siamo al termine di una fatica non semplice e che comunque rappresenta un interesse urgente per l'amministrazione dello Stato da un lato e per la sistemazione del precariato del Ministero delle finanze dall'altro.

Il relatore si rimette alla relazione svolta in prima lettura, a quella resa in sede referente, nonché alla relazione oggetto dell'atto Camera 2796-C e raccomanda una celere definizione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato che propongo di assumere quale testo base.

Ricordo che il collega Bellocchio ha segnalato la questione relativa all'applicabilità delle disposizioni al personale di cui alla legge 4 agosto 1975, n. 389. A tale proposito, dichiaro di convenire con l'interpretazione fornita a tale riguardo dal collega Bellocchio medesimo.

Ribadisco che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, ha tre significati: la fine del precariato nel Ministero delle finanze; la sistemazione di elementi che hanno prestato un positivo e lodevole servizio nell'amministrazione finanziaria; la possibilità per l'amministrazione finanziaria stessa di funzionare meglio attraverso la stabilizzazione di personale che ha prestato un servizio positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Garzia e sottolineo che, in relazione alla formulazione dell'articolo 7, il Governo ha ommesso di citare all'ultimo comma la legge 4 agosto 1975, n. 389; tale articolo, pertanto, potrebbe anche essere interpretato nel

senso di escludere dall'applicazione della legge i segretari di dogana per i trasferimenti, il che sarebbe veramente grave. Preso atto che il relatore interpreta l'articolo in maniera estensiva, nel senso che la caduta del vincolo decennale tra i trasferimenti riguarda tutti coloro che a qualsiasi titolo sono entrati nell'amministrazione finanziaria, preannuncio la presentazione di un ordine del giorno in tale senso.

GIUSEPPE RUBINACCI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale mi rimetto a quanto dichiarato nell'esame del provvedimento in prima lettura, nonché in sede referente; esprimendo soddisfazione, poiché il provvedimento è giunto al termine, dando modo così di soddisfare le esigenze dell'amministrazione e dei precari, preannuncio il voto favorevole.

MAURO SEPPIA. A nome del gruppo socialista, preannuncio il voto favorevole nei confronti del provvedimento, che a mio giudizio dà una sistemazione definitiva al problema del precariato in una amministrazione delicata come quella della entrata. Tale provvedimento, rispetto ad altri simili di sistemazione del precariato, ha elementi di diversità che vanno considerati con molta attenzione: si tratta innanzitutto dell'amministrazione dell'entrata, per cui ogni elemento che ne ritarda il funzionamento diventa un grave danno nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato; ci troviamo di fronte a persone che hanno maturato una loro professionalità nell'ambito dell'amministrazione e quindi si tratta di procedere alla assunzione di energie e di esperienze che in caso contrario sarebbero state dissolte, nonostante gli oneri sopportati dall'amministrazione stessa per far acquisire agli interessati tale professionalità. Nel ribadire, pertanto, il voto positivo del gruppo che rappresento, invito il Governo a risolvere la questione degli operai, che pagati a mercede anziché a stipendio, rimarrebbero esclusi dall'applicazione del provvedimento. Auspico pertanto che venga data al provvedimento un'interpretazione tale

da consentirne l'applicazione anche al personale operaio.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Non ritengo che il provvedimento, così come modificato dal Senato, potrebbe consentire una sistemazione per i canneggiatori dell'UTE.

MAURO SEPPIA. Ribadisco la preoccupazione che gli operai, essendo retribuiti sulla base di una mercede anziché di uno stipendio, possano essere esclusi dai benefici del provvedimento, qualora si accedesse ad una interpretazione letterale di quest'ultimo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ricordo di aver già sollevato in precedenza il problema sottolineato dall'onorevole Seppia, per quanto riguarda in particolare i trasportatori dei registri immobiliari e i canneggiatori dell'UTE. In quell'occasione, il Governo aveva già risposto che non era possibile l'immissione in organico di tali categorie, non dipendendo le loro prestazioni da norme legislative specifiche. Essi infatti erano stati assunti per necessità occasionali direttamente dagli uffici tecnici e dai conservatori e venivano retribuiti con fondi di tali uffici.

In quell'occasione il gruppo comunista prese atto della volontà del Governo e, ciò nonostante, acconsentì a che il provvedimento proseguisse nel suo *iter*. Mi auguro comunque che nel futuro possano aprirsi degli spiragli per la soluzione della questione, che riguarda due categorie rimaste fuori dal provvedimento in esame.

MARTE FERRARI. A mio avviso, non è certo possibile giungere all'estremo di inquadrate — come è avvenuto in occasione dell'esame dei provvedimenti relativi al precariato nella scuola — in ruolo chiunque abbia svolto, magari per qualche giorno, un lavoro precario per l'amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RAFFAELE GARZIA, *Relatore*. Concordo con il deputato Bellocchio nel senso che la sistemazione dei canneggiatori dell'UTE e dei trasportatori dei registri immobiliari debba essere presa in esame dal Governo, dopo accurate indagini e riflessioni sull'argomento. Auspico infine che il provvedimento 2796-B possa essere approvato nel testo del Senato, con conseguente assorbimento delle abbinate proposte.

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio tutti i gruppi politici rappresentati nella Commissione per il senso di responsabilità che hanno dimostrato durante tutto l'iter del provvedimento in esame, che dà letteralmente una boccata d'ossigeno all'amministrazione finanziaria per combattere l'evasione fiscale e per assestare l'attività di alcuni uffici molto importanti, quali le conservatorie dei registri immobiliari e le dogane.

Concordo con le valutazioni e le considerazioni espresse dall'onorevole Bellocchio in relazione alla richiesta avanzata dall'onorevole Seppia, trattandosi di un problema già posto all'attenzione del Governo nelle precedenti riunioni sia da parte del relatore che da parte dell'onorevole Bellocchio medesimo.

È chiaro che quando si tratta di personale che chiede di essere collocato al lavoro, siamo tutti sensibili, ma l'amministrazione finanziaria non può diventare un ente di assistenza, ha bisogno di personale specializzato e qualificato, come nel caso del personale oggetto del provvedimento in esame. Tale personale infatti è stato già impiegato ed ha già dato prova di efficienza e di professionalità nell'attività svolta. Tali caratteristiche, evidentemente, prescindono dalle valutazioni formulate dall'onorevole Seppia che pure hanno la loro validità.

Nel rinnovare il ringraziamento, ribadisco l'impegno del Governo nel senso che, una volta espletate le procedure relative alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, saranno banditi sollecitamente i concorsi previsti dal provvedimento e mi auguro che essi possano quindi essere espletati

al più presto possibile, in modo da sistemare definitivamente i precari, che attendono con ansia l'approvazione definitiva del disegno di legge da parte di questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito che il disegno di legge n. 2796-B viene assunto quale testo base.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella Tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella sesta qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa Amministrazione purché in possesso del diploma di laurea.

I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti mediante pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici

concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonché concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale in servizio presso le Conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli Uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista nel primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della stessa legge n. 312 del 1980, le dotazioni organiche della sesta e della settima qualifica funzionale del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari sono determinate, rispettivamente in 747 e in 122 unità con i profili professionali indicati nella Tabella allegata alla presente legge.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente comma si provvede mediante pubblici concorsi indetti a norma delle vigenti disposizioni.

Alla copertura dei posti comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella settima qualifica funzionale di cui al precedente primo comma si provvede mediante concorsi speciali riservati agli impiegati della stessa Amministrazione appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore purché in possesso del diploma di laurea.

I posti disponibili dopo l'applicazione del precedente comma saranno coperti me-

diate pubblici concorsi a norma delle vigenti disposizioni.

Il Ministro delle finanze è autorizzato, in deroga alle norme vigenti sui pubblici concorsi, a bandire concorsi speciali per la copertura dei posti di cui al terzo comma del presente articolo nonché concorsi speciali di idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale di cui ai seguenti articoli.

Al personale assunto in applicazione della presente legge saranno attribuiti i profili professionali identificati dalla Commissione prevista dall'articolo 10 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il personale in servizio presso le Conservatorie dei registri immobiliari è tenuto ad avvalersi, nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, delle apparecchiature in dotazione agli Uffici, secondo turni di lavoro stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Ai fini dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, agli impiegati della carriera di concetto delle Conservatorie dei registri immobiliari, purché in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, abbiano esercitato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, anche discontinui, la funzione di gerente, si applicano le norme di cui al penultimo comma dell'articolo 4 dell'anzidetta legge n. 312.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che,

alla data del 1° ottobre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti Uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 31 dicembre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio de-

creto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti Uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.

Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.

È abrogato l'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle Commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di lire 200.

È fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti del Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle Commissioni tributarie, assunti entro il 1° ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che effettivamente hanno prestato la loro opera prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.

Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio

presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di lire 200.

È fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Gli incarichi conferiti dopo il 1° ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre

1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'Amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, purché abbia prestato servizio negli uffici finanziari per almeno un turno completo di lavoro e non abbia rinunciato a successive assunzioni, è inquadrato, mediante concorso speciale di idoneità, su base regionale nelle categorie III e IV (rispettivamente quarto e secondo livello) del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego ad eccezione del limite di età.

Le unità di personale da inquadrare non possono superare rispettivamente per

le categorie esecutive (quarto livello), ausiliarie e operaie (secondo livello), il numero degli impiegati complessivamente assunti nei turni effettuati nell'anno 1981 secondo i contingenti previsti dai decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979.

L'inquadramento nelle categorie di personale non di ruolo non può essere effettuato per categorie diverse da quelle corrispondenti alle mansioni per le quali gli interessati sono stati assunti.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 2 sono amministrati dalle intendenze di finanza e saranno destinati a prestare servizio in settori dell'Amministrazione anche diversi da quelli presso i quali sono stati assegnati in qualità di straordinari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, non si applicano al Ministero delle finanze, ad eccezione di quelle relative all'assunzione in servizio del personale indicato nel presente articolo che abbia effettuato turni di lavoro nel corso del 1981 e fino all'espletamento dei concorsi di idoneità previsti dal successivo articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

La Tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
<p>1. — Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione.</p> <p>Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione</p>	3.000	<p>Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo numero 7 per la scritturazione del certificato stesso.</p>
<p>2. — Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati. Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio.</p> <p>Non è consentito ai terzi compilare l'elenco delle formalità pubblicate giornalmente sia a mezzo delle quote originali sia del modello 60</p>	2.500	<p>Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica né dello schedario compresa l'ispezione del registro generale e delle note per il periodo non repertoriato.</p>
<p>3. — Ispezione del registro generale delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati .</p>	500	<p>Per l'ispezione del registro generale, la tassa è dovuta per ogni formalità ispezionata.</p>

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1982

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
4. — Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.
5. — Per ogni copia di nota o di titolo	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
6. — Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al numero 7.
7. — Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 5 e 6. Per ogni fotocopia	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

La Tabella degli emolumenti ipotecari allegata alla legge 25 luglio 1971, n. 545, è sostituita dalla seguente:

TARIFFA DELLE TASSE IPOTECARIE

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
1. -- Per ogni negozio giuridico o per ciascuna convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, iscrizione o annotazione	3.000	Compreso il certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente, e la tassa di cui al successivo numero 7 per la scritturazione del certificato stesso.
2. - Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica o sullo schedario anche se negativa con eventuale ispezione dei repertori riguardanti una sola persona, qualunque sia il numero dei repertori ispezionati. Per ogni nominativo richiesto è dovuto il deposito cauzionale di lire 2.500 con relativo rilascio di ricevuta da parte dell'ufficio	2.500	Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica né dello schedario.
3. - Ispezione del registro generale delle note o domande e dei titoli di trascrizione, iscrizione e annotazione; per ogni nota o domanda o titolo ispezionati .	500	Per l'ispezione del registro generale, la tassa è dovuta per ogni formalità ispezionata.
4. - Per ogni stato o certificato, attestazione riguardante una sola persona	500	Oltre le tasse di cui ai numeri 2, 3, 4 e 7. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi è dovuta una sola tassa.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1982

Indicazione degli atti e delle formalità	Importo delle tasse (lire)	Note
5. - Per ogni copia di nota o di titolo	1.000	Oltre il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.
6. - Per la formazione delle note e delle domande nei casi previsti dalla legge	2.000	Oltre la tassa di cui al numero 7.
7. - Scritturazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 4 e 6. Per ogni fotocopia	500	Compreso il diritto di scritturato previsto dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7, 8 e 9 non sono stati modificati.

La tabella relativa ai profili professionali non è stata modificata.

Gli onorevoli Bellocchio, Garzia, Rubinacci e Ferrari Marte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

in sede di approvazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 2796-B,

impegna il Governo:

a) a disporre i trasferimenti secondo oggettivi criteri di valutazione sia tenendo conto delle generali esigenze degli uffici su tutto il territorio nazionale che di

tutti i vari decreti con i quali sono stati banditi concorsi con vincolo quinquennale o decennale previsto rispettivamente dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1975, n. 389;

b) ad assicurare, anche attraverso la mobilità, la funzionalità operativa di tutti gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria (e in particolare delle dogane di confine) al fine di evitare di conseguenza trasferimenti che creino carenze negli organici degli uffici stessi;

c) ad informare semestralmente le competenti Commissioni del Parlamento, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui in premessa.

0/2796-B/6/1

FRANCESCO COLUCCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accetto.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1982

PRESIDENTE. Il disegno di legge 2797-B verrà subito votato a scrutinio segreto ed ove approvato comporterà l'assorbimento delle abbinate proposte di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari » *(Modificato dal Senato)* (2796-B).

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	16
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge Garzia e Contu n. 585, Colucci ed altri n. 608, Lucchesi n. 1027, Reggiani ed altri n. 1245, Reggiani ed altri n. 1527, Valensise ed altri n. 1742, Manfredi Giuseppe e Giura Longo n. 1751, Russo Raffaele ed altri n. 1851.

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Borgoglio, Citterio, Conchiglia Calasso, De Cosmo, Fiandrotti, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pierino, Ferrari Marte, Alberini, Rubinacci, Santagati, Santi, Seppia, Sposetti, Toni, Triva, e Usellini.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO